



Regolamento didattico d'Ateneo
ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270

[D.R. n. 1232/2025 del 15 settembre 2025 - Modifiche](#)
[D.R. n. 184/2024 del 31 gennaio 2024 - Modifiche](#)
[D.R. n. 561/2018 del 28 marzo 2018 - Modifiche](#)
[D.R. n. 1157/2016 del 6 ottobre 2016 - Modifiche](#)
[D.R. n. 1656/2015 del 24 dicembre 2015 - Modifiche](#)
[D.R. n. 1357/2014 del 5 dicembre 2014 - Modifiche](#)
[D.R. Prot. n. 18098 del 4 giugno 2014 - Modifiche](#)
[D.R. n. 928/2013 del 27 giugno 2013 - Modifiche](#)
[D.R. Prot. n. 11537 del 22 settembre 2011 - Modifiche](#)
[D.R. Prot. n. 919 del 26 gennaio 2010 - Modifiche](#)
[D.R. Prot. n. 9018 del 24 giugno 2008 - Emanazione](#)

Indice

[Capo I - Norme generali](#)

[Articolo 1 - Ambito di applicazione](#)

[Articolo 2 - Definizioni](#)

[Capo II - Organizzazione dell'attività didattica](#)

[Articolo 3 - Titoli](#)

[Articolo 4 - Corsi di laurea](#)

[Articolo 5 - Corsi di laurea magistrale](#)

[Articolo 6 - Corsi di specializzazione](#)

[Articolo 7 - Dottorati di ricerca](#)

[Articolo 8 - Master e formazione continua](#)

[Articolo 9 - Istituzione e successive modifiche dei Corsi di laurea e di laurea magistrale](#)

[Articolo 9-bis - Contemporanea iscrizione e due Corsi di studio](#)

[Articolo 10 - Attivazione e disattivazione dei Corsi di studio](#)

[Articolo 10-bis - Corsi di studio a numero programmato](#)

[Articolo 11 - Corsi di studio interdipartimentali](#)

[Capo III - Regolamentazione dell'attività didattica](#)

[Articolo 12 - Ordinamenti didattici dei Corsi di studio](#)

[Articolo 13 - Quadro delle attività formative dei Corsi di laurea](#)

[Articolo 14 - Quadro delle attività formative dei Corsi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico](#)

[Articolo 15 - Regolamenti didattici dei Corsi di studio](#)

[Articolo 16 - Crediti formativi universitari](#)

[Articolo 17 - Riconoscimento dei crediti, abbreviazione di carriera, riconoscimento dei titoli accademici conseguiti all'estero](#)

[Articolo 18 - Requisiti di ammissione ai Corsi di laurea, e di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico, attività formative propedeutiche e integrative](#)

[Capo IV - Programmazione, coordinamento e valutazione dell'attività didattica](#)

[Articolo 19 - Programmazione e coordinamento della didattica](#)

[Articolo 20 - Calendari, durata e validità delle attività didattiche](#)

[Articolo 21 - Orari e agenda delle attività didattiche](#)

[Articolo 22 - Valutazione delle attività didattiche](#)

[Capo V - Verifiche di profitto e prova finale per il conseguimento del titolo](#)

[Articolo 23 - Modalità generali delle verifiche di profitto](#)

[Articolo 23-bis - Commissioni d'esame](#)

[Articolo 23-ter - Valutazione ed esiti delle prove d'esame](#)

[Articolo 23-quater - Appelli d'esame](#)

[Articolo 24 - Condizioni per l'accesso agli esami di profitto e la loro verbalizzazione](#)

[Articolo 25 - Esami finali di Corso di studio](#)

[Capo VI - Studenti](#)

[Articolo 26 - Orientamento e tutorato](#)

[Articolo 27 - Studenti lavoratori, studenti atleti e studenti a tempo parziale](#)

[Articolo 28 - Mobilità studentesca](#)

[Articolo 29 - Corsi singoli](#)

[Articolo 30 - Decadenza, rinuncia e loro effetti](#)

[Articolo 31 - Studenti con bisogni educativi speciali](#)

[Capo VII - Norme transitorie e finali](#)

[Articolo 32 - Ulteriori competenze del Senato accademico in materia didattica e nelle materie amministrative correlate](#)

[Articolo 33 - Norme transitorie](#)

[Articolo 34 - Allegati al regolamento didattico di Ateneo](#)

[Articolo 35 - Approvazione del regolamento didattico di Ateneo](#)

Allegati

1. ordinamenti didattici dei Corsi di laurea e di laurea magistrale
2. ordinamenti didattici delle Scuole di specializzazione

Capo I Norme generali

Articolo 1 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 11 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto dello Statuto di Ateneo, gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica comuni ai Corsi di studio.

Articolo 2 Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento s'intende:

1. per regolamento generale sull'autonomia: il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche e integrazioni, che detta "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
2. per Corsi di studio: in base al D.M. 270/2004 i Corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca. Ai fini del presente regolamento, per Corso di studio si intendono i soli Corsi di laurea, Corsi di laurea magistrale e Corsi di laurea magistrale a ciclo unico. I Corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca sono disciplinati dai successivi articoli che richiamano espressamente tali Corsi e da appositi regolamenti;
3. per titoli di studio: la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca, rilasciati al termine dei corrispondenti Corsi di studio;
4. abrogato;
5. per Ministero: il Ministero dell'Università e della Ricerca;
6. per classe di appartenenza dei Corsi di studio: l'insieme dei Corsi di studio, comunque denominati, raggruppati ai sensi dell'articolo 4 del D.M. 270/04 e successivi rinvii interni;
7. per settori scientifico-disciplinari: i raggruppamenti di discipline di cui al decreto ministeriale del 2 maggio 2024 n. 639, pubblicato nella G.U. n. 107 del 9 maggio 2024 e successive modifiche;
8. per ambito disciplinare: un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;
9. per credito ovvero credito formativo universitario (CFU): la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei Corsi di studio;
10. per obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze e di abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il Corso di studio è finalizzato;
11. per ordinamento didattico di un Corso di studio: l'insieme delle norme che regolano il Corso di studio medesimo, ai sensi dell'art. 11 del D.M. 270/2004, come specificato nell'art. 12;
12. per attività formativa: ogni attività organizzata o prevista dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento,

ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;

13. per curriculum: l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel regolamento didattico del Corso di studio e finalizzate al conseguimento del relativo titolo;

14. per regolamento didattico del Corso di studio: il documento che specifica gli aspetti organizzativi e di funzionamento del corso medesimo;

15. per Dipartimento: uno dei Dipartimenti dell'Università di Pisa;

15.bis. per Scuola: una delle Scuole interdipartimentali dell'Università di Pisa;

15.ter. per Commissione paritetica: la commissione paritetica docenti/studenti di Dipartimento o di Scuola o del Corso di Studio;

16. per Università o Ateneo: l'Università di Pisa;

17. per Statuto: lo Statuto dell'Università di Pisa emanato con decreto rettorale prot. n. 2711 del 27 febbraio 2012, pubblicato sulla G.U. n. 55 del 6 marzo 2012 e successive modifiche e integrazioni.

Capo II

Organizzazione dell'attività didattica

Articolo 3

Titoli

1. L'Università rilascia i seguenti titoli:

- a) laurea;
- b) laurea magistrale;
- c) diploma di specializzazione;
- d) dottorato di ricerca;
- e) master di I e di II livello.

2. I titoli previsti dal presente articolo possono essere rilasciati anche congiuntamente con altri Atenei italiani o stranieri, sulla base di apposite convenzioni.

3. L'Università rilascia, congiuntamente alla laurea, alla laurea magistrale, al dottorato di ricerca e al diploma di specializzazione, il supplemento al diploma (*diploma supplement*), nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni ministeriali vigenti.

Articolo 4

Corsi di laurea

1. La laurea è conseguita al termine del Corso di laurea. A coloro che conseguono la laurea compete la qualifica accademica di dottore. Detta qualifica spetta altresì a coloro che hanno conseguito un diploma universitario di durata triennale, ai sensi dell'art. 17 comma 2 della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010.

2. Il Corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.

3. L'acquisizione delle conoscenze professionali, di cui al comma 2, è preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro e all'esercizio delle correlate attività professionali regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni di legge e dell'Unione europea.
4. Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una lingua dell'Unione europea, fatte salve le norme speciali per la tutela delle minoranze linguistiche. La conoscenza della lingua straniera deve essere verificata, secondo modalità stabilite nei regolamenti didattici dei singoli Corsi di studio, con riferimento ai livelli richiesti per ogni lingua. La durata normale del Corso di laurea è di tre anni.
5. Tutti gli iscritti ai Corsi di laurea, afferenti alla medesima classe o gruppi affini di essi così come definiti dagli specifici ordinamenti didattici, condividono attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti. I gruppi di affinità sono deliberati dal Senato accademico.
6. I diversi Corsi di laurea afferenti alla stessa classe devono differenziarsi per almeno 40 crediti. La differenziazione è calcolata sulla base di quanto previsto dalle disposizioni ministeriali vigenti.
7. Nell'ambito di un Corso di laurea possono essere definiti diversi curricula.
8. I Corsi di laurea appartenenti alla medesima classe hanno identico valore legale.
9. L'Università può istituire un Corso di laurea nell'ambito di due diverse classi, qualora il relativo ordinamento soddisfi i requisiti di entrambe le classi. Nel caso di Corsi interclasse, gli studenti indicano al momento dell'immatricolazione la classe entro cui intendono conseguire il titolo di studio. La scelta della classe può essere modificata entro l'iscrizione al terzo anno.

Articolo 5

Corsi di laurea magistrale

1. La laurea magistrale è conseguita al termine del Corso di laurea magistrale. A coloro che conseguono la laurea magistrale compete la qualifica accademica di dottore magistrale. La qualifica di dottore magistrale compete, altresì, a coloro i quali hanno conseguito la laurea specialistica secondo il D.M. 509/99 e a coloro che hanno conseguito la laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 509/99.
2. Il Corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.
3. Per conseguire la laurea magistrale, fatti salvi i Corsi di studio a ciclo unico di cui al comma 7, lo studente deve aver acquisito i 120 crediti previsti dallo specifico ordinamento. La durata normale del Corso di laurea magistrale è di due anni.
4. I diversi Corsi di laurea magistrale afferenti alla stessa classe devono differenziarsi per almeno 30 crediti. La differenziazione è calcolata sulla base di quanto previsto dalle disposizioni ministeriali vigenti.
5. I Corsi di laurea magistrale appartenenti alla medesima classe hanno identico valore legale.
6. L'Università può istituire un Corso di laurea magistrale nell'ambito di due diverse classi, qualora il relativo ordinamento soddisfi i requisiti di entrambe le classi. Nel caso di Corsi interclasse, gli studenti indicano al momento dell'immatricolazione la classe entro cui intendono conseguire il titolo di studio. La scelta della classe può essere modificata entro l'iscrizione al secondo anno.
- 6.bis. Nell'ambito di un Corso di laurea magistrale possono essere definiti diversi curricula.

7. I Corsi di laurea magistrale a ciclo unico sono regolati da specifiche normative in materia e la loro durata normale è di cinque o sei anni. Per conseguire la laurea magistrale nei Corsi a ciclo unico lo studente deve aver maturato 300 o 360 crediti, a seconda della durata del Corso.

Articolo 6 Corsi di specializzazione

1. I Corsi di specializzazione e il conseguimento del titolo sono disciplinati dalle relative norme legislative e regolamentari nazionali e dalla regolamentazione di Ateneo. Il diploma di specializzazione è conseguito al termine del Corso di specializzazione.
2. Il Corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e viene istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea.
3. Per essere ammessi a un Corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo. Gli specifici requisiti di ammissione ai corsi di specializzazione istituiti e attivati dall'Università, ivi compresi gli eventuali CFU aggiuntivi, sono indicati nei relativi ordinamenti didattici, formulati in conformità ai decreti ministeriali e alle classi cui afferiscono i singoli corsi.
4. Per conseguire il diploma di specializzazione lo studente deve aver acquisito il numero di crediti previsti dai decreti ministeriali e dalla classe di appartenenza del Corso di specializzazione, come specificato nel relativo ordinamento didattico.
5. Nella definizione della programmazione didattica delle scuole di specializzazione dell'area sanitaria ci si conforma a quanto prescritto dall'articolo 21 del presente regolamento e a quanto prescritto dallo specifico regolamento delle scuole di area sanitaria, tenendo conto delle vigenti norme di legge e degli eventuali protocolli di intesa regionali.

Articolo 7 Dottorati di ricerca

1. I Corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del titolo sono disciplinati dalle relative norme legislative e regolamentari nazionali e dallo specifico regolamento di Ateneo.
2. Per essere ammessi a un Corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso di laurea magistrale o di laurea specialistica secondo il D.M. 509/1999 o di laurea di cui agli ordinamenti previgenti al D.M. 509/99, o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
3. A coloro che conseguono il dottorato di ricerca compete la qualifica accademica di dottore di ricerca.

Articolo 8 Master e formazione continua

1. L'Università attiva Corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, alla conclusione dei quali rilascia i titoli di Master universitario di primo e di secondo livello.
2. Per essere ammessi a un master di primo livello occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale o titolo equipollente o di altro titolo di studio conseguito all'estero e

riconosciuto idoneo. Per essere ammessi a un master di secondo livello occorre essere in possesso della laurea magistrale o della laurea specialistica secondo il D.M. 509/1999 o della laurea conseguita secondo gli ordinamenti previgenti al D.M. 509/99, o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

3. Per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti. La durata minima dei corsi finalizzati al conseguimento del master è di un anno.

4. Le norme relative all'istituzione, attivazione e organizzazione dei master universitari sono contenute in un apposito regolamento di Ateneo.

5. Ai sensi della normativa in vigore, l'Università, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, sviluppa iniziative di formazione continua lungo tutto l'arco della vita.

Articolo 9

Istituzione e successive modifiche dei Corsi di laurea e di laurea magistrale

1. L'Università progetta e adegua i propri Corsi di studio tenendo conto dell'evoluzione scientifica e tecnologica e delle esigenze economiche e sociali, e assicurando adeguati livelli di qualità, efficienza ed efficacia dei Corsi stessi.

2. I Corsi di laurea e di laurea magistrale sono istituiti e modificati nel rispetto dei criteri e delle procedure dettati dal decreto ministeriale n. 270/2004 e successive modifiche, dai correlati provvedimenti ministeriali, dal decreto legislativo n. 19 del 27 gennaio 2012 e dal presente regolamento, nonché nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di programmazione e accreditamento del sistema universitario. I Corsi sono disciplinati dai rispettivi ordinamenti e regolamenti didattici.

3. abrogato

4. L'istituzione di un Corso di studio è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta:

- dei Consigli di Dipartimento interessati, sentito il Consiglio della Scuola, e previo parere del Senato accademico e del Consiglio Studentesco;
- del Consiglio della Scuola, sentiti i Dipartimenti interessati, previo parere del Senato accademico e del Consiglio Studentesco;
- del Senato accademico, previo parere del Consiglio Studentesco.

5. abrogato

6. abrogato

7. abrogato

8. abrogato

Articolo 9-bis

Contemporanea iscrizione a due Corsi di studio

1. Ai sensi della Legge 12 aprile 2022, n. 33, del D.M. n. 930/2022 e del D.M. n. 933/2022, ciascun studente, nel rispetto delle compatibilità previste dalla normativa vigente, come in seguito meglio descritto, può iscriversi contemporaneamente a due Corsi di studio dell'Università di Pisa, ovvero a un Corso di studio dell'Università di Pisa e a un Corso di studio attivato presso altro Ateneo, Scuola o istituto superiore ad ordinamento speciale italiano o estero; ovvero a un Corso di studio dell'Università

di Pisa e a un Corso di diploma accademico di primo o secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di dottorato di ricerca in campo artistico e musicale presso istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui all'art. 2 della Legge 21 dicembre 1999, n. 508.

2. È consentita la contemporanea iscrizione a due diversi Corsi di laurea, di laurea magistrale o di master; a un Corso di laurea o di laurea magistrale e a un Corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, ad eccezione dei Corsi di specializzazione medica; a un Corso di dottorato di ricerca o di master e a un Corso di specializzazione medica; a un Corso di dottorato di ricerca o di master e a un Corso di specializzazione non medica.

3. L'iscrizione a due diversi Corsi di laurea e di laurea magistrale è consentita purché i due Corsi di studio appartengano a classi di laurea o di laurea magistrale diverse tra loro e si differenzino per almeno i due terzi delle attività formative.

4. La contemporanea iscrizione a due Corsi di studio universitari non è consentita se entrambi i Corsi prevedono l'obbligo di frequenza. L'incompatibilità non vale nel caso in cui sia obbligatoria la frequenza alle sole attività laboratoriali e di tirocinio.

5. In caso di iscrizione a Corsi di studio internazionali che portino al conseguimento di titoli doppi o multipli, non è consentita la contemporanea iscrizione ad un secondo Corso di studio.

Articolo 10

Attivazione e disattivazione dei Corsi di studio

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 2, del DM 270/2004, delle linee guida ministeriali, il Consiglio d'Amministrazione delibera, entro le scadenze e secondo le procedure ministeriali, in merito ai corsi di studio da attivare nell'anno accademico successivo. Tale deliberazione è assunta, previo parere del Senato accademico, sulla base delle proposte dei Consigli di Dipartimento interessati o del Consiglio della Scuola, sentito il Consiglio di Corso di studio. L'attivazione è subordinata al rispetto dei requisiti di accreditamento previsti dalla normativa ministeriale vigente.

2. abrogato

3. abrogato

4. Verificato per ciascun Corso di studio da attivare il possesso dei requisiti di accreditamento e acquisito il parere favorevole del Nucleo di valutazione, i Corsi sono inseriti nella banca dati dell'offerta formativa ministeriale.

5. La disattivazione di un Corso di studio è proposta dal Consiglio di Dipartimento o dal Consiglio della Scuola, entro la medesima scadenza prevista per le proposte di nuova istituzione, e deliberata dal Consiglio di Amministrazione in base all'art 32 dello Statuto. Nel caso di disattivazione di un Corso di laurea o di laurea magistrale, l'Università garantisce agli studenti già iscritti la conclusione degli studi e il conseguimento del relativo titolo, disciplinando comunque la facoltà per gli stessi studenti di optare per l'iscrizione ad altri Corsi di studio attivati.

Articolo 10-bis

Corsi di studio a numero programmato

1. L'accesso ai Corsi di studio può essere limitato a un numero definito di studenti (cosiddetto numero programmato).

2. La normativa definisce quali siano i Corsi di studio ad accesso programmato a livello nazionale e le modalità di definizione del numero di posti disponibili (offerta potenziale o potenziale formativo).
3. Il potenziale formativo viene deliberato annualmente dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato accademico e del Consiglio Studentesco, su proposta adeguatamente motivata del Consiglio di Dipartimento di riferimento (e degli altri Consigli interessati in caso di Corsi interdipartimentali), sentito il Consiglio di Corso di studio e il Consiglio della Scuola. È soggetto all'approvazione del Ministero, previo esame della rete formativa.
4. L'Università può prevedere l'accesso programmato per Corsi di studio anche a livello locale. In tal caso, l'accesso a livello locale viene deliberato annualmente dal Senato accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Studentesco, su proposta adeguatamente motivata del Consiglio di Dipartimento di riferimento (e di quelli interessati in caso di Corsi interdipartimentali), sentito il Consiglio di Corso di studio e il Consiglio della Scuola.
5. Il potenziale formativo dei Corsi di studio ad accesso programmato a livello locale viene deliberato annualmente dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato accademico e del Consiglio Studentesco, su proposta adeguatamente motivata del Consiglio di Dipartimento di riferimento (e degli altri Consigli interessati in caso di Corsi interdipartimentali), sentito il Consiglio di Corso di studio e il Consiglio della Scuola.

Articolo 11

Corsi di studio interdipartimentali

1. Ai sensi dell'art. 120 del Regolamento generale di Ateneo, un Corso di studio interdipartimentale nasce da un progetto culturale interdisciplinare e vede la partecipazione di due o più Dipartimenti.
2. Un Corso di studio può afferire a più Dipartimenti nel caso in cui gli stessi concorrano con i propri docenti in misura rilevante e significativa agli insegnamenti del Corso di studio. Perché un Corso di studio possa essere considerato interdipartimentale, nessun Dipartimento deve concorrere all'offerta didattica del Corso in misura uguale o maggiore dei due terzi della quota didattica, intesa come ore di docenza previste dal Corso. Un Corso di studio può afferire a quei Dipartimenti che ne facciano richiesta e la cui quota didattica sia almeno pari al 20 per cento. Un Corso di studio può afferire a uno o più Dipartimenti anche nel caso in cui la quota didattica del singolo Dipartimento sia inferiore al 20 per cento, previa delibera del Senato accademico su richiesta del Dipartimento o dei Dipartimenti interessati. L'afferenza di un Corso di studio ai Dipartimenti ha durata pari ad almeno la durata normale del Corso medesimo. Eventuali variazioni delle afferenze di un Corso di studio ai Dipartimenti sono deliberate dal Senato accademico su proposta dei Dipartimenti coinvolti o della Scuola.
3. Il Senato accademico individua il Dipartimento di riferimento fra quelli con le quote didattiche più significative, salvo diversi accordi tra i Dipartimenti interessati. Tutti i Dipartimenti interessati sono comunque responsabili della sostenibilità del Corso di studio, in relazione alla propria quota didattica.
4. La funzione del Dipartimento di riferimento è provvedere agli adempimenti previsti dalle normative ministeriali e dal presente regolamento relativamente all'aggiornamento delle banche dati ministeriali e locali e alle procedure per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento.
5. La programmazione didattica di un Corso di studio interdipartimentale è proposta dal Consiglio di Corso di studio ed è deliberata dai Consigli dei Dipartimenti di afferenza del Corso di studio o dal Consiglio della Scuola.

6. Al fine di coordinare e razionalizzare la gestione dei Corsi di studio interdipartimentali, ivi compresa la programmazione didattica, i Dipartimenti a cui il Corso afferisce o la Scuola, possono nominare un comitato di coordinamento, con funzioni propositive e consultive nei confronti dei Dipartimenti e della Scuola stessi. Di tale comitato fanno parte necessariamente i direttori (o loro delegati) e i responsabili delle unità didattiche dei Dipartimenti interessati, il Presidente (o suo delegato) della Scuola e il Presidente del Corso di studio stesso. Il comitato è integrato da una rappresentanza studentesca in numero pari al 15 per cento dei componenti dello stesso, approssimato per eccesso. Nel caso di più Corsi di studio interdipartimentali afferenti ai medesimi Dipartimenti, il comitato di coordinamento può essere uno solo per tutti i Corsi.

7. Gli studenti iscritti al Corso di studio fanno parte dell'elettorato attivo e passivo per l'elezione delle rappresentanze studentesche del Consiglio del Dipartimento di riferimento.

8. abrogato

Capo III

Regolamentazione dell'attività didattica

Articolo 12

Ordinamenti didattici dei Corsi di studio

1. Gli ordinamenti didattici dei Corsi di studio, deliberati dal Senato accademico previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, sono approvati dal Ministero ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341 e sono emanati con decreto del Rettore, che ne stabilisce l'entrata in vigore. Con le stesse procedure sono approvate le modifiche agli ordinamenti.

2. L'ordinamento, nel rispetto dei decreti ministeriali delle classi di laurea e di laurea magistrale determina in particolare:

- a) la denominazione del Corso di studio e la relativa classe di appartenenza, o le relative classi qualora si tratti di corso interclasse;
- b) gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi, nel modo seguente: descrivendo il Corso di studio, il relativo percorso formativo e gli effettivi obiettivi specifici; indicando i risultati di apprendimento attesi secondo il sistema di descrittori dei titoli di studio adottato in sede europea (conoscenza e capacità di comprensione, capacità di applicare conoscenza e comprensione, autonomia di giudizio, attività comunicative, capacità di apprendimento); indicando le conoscenze richieste per l'accesso, la funzionalità del Corso di studio sotto il profilo occupazionale e individuando gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT;
- c) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
- d) i crediti assegnati a ciascuna tipologia di attività formativa e a ciascun ambito, riferendoli a uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;
- e) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
- f) la modalità di svolgimento del Corso.

3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono assunte dagli organi accademici previa consultazione con le organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle

professioni, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.

4. Gli ordinamenti didattici dei Corsi di studio possono prevedere negli ambiti relativi alle attività di base e/o caratterizzanti, insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle di definizione della classe di appartenenza, nel rispetto degli obiettivi formativi della classe e nella misura prevista dalla normativa vigente, riservando in ogni caso alle attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 40 per cento per i Corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, o il 30 per cento per i Corsi di laurea magistrale, dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio (ai sensi dell'art. 10, comma 2.bis e 4.bis, del DM 270/2004: flessibilità dell'offerta formativa).

Articolo 13

Quadro delle attività formative dei Corsi di laurea

1. I percorsi formativi di ciascun Corso di laurea sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi definiti nel relativo ordinamento didattico e comprendono:

- a) attività formative negli ambiti disciplinari di base previsti per la classe di appartenenza del Corso;
- b) attività formative negli ambiti disciplinari caratterizzanti la classe;
- c) attività formative affini o integrative rispetto a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
- d) attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il suo progetto formativo;
- e) attività relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
- f) attività relative alla conoscenza di almeno una lingua dell'Unione europea diversa dall'italiano;
- g) attività formative non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento come disciplinati dalla normativa vigente;
- h) nell'ipotesi di Corsi orientati all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali e, pertanto, all'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro, attività formative relative a stage e tirocini formativi presso imprese, pubbliche amministrazioni, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, studi professionali e ordini o collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni;
- i) attività riconducibili al cosiddetto Tirocinio pratico-valutativo (TPV) per alcuni Corsi di laurea a ciclo unico specificamente individuati dalla normativa nazionale.

2. Gli ordinamenti didattici dei Corsi di laurea devono assicurare agli studenti una solida preparazione sia nelle discipline di base sia in quelle caratterizzanti, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti, anche evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli.

3. Per ogni Corso di laurea gli ambiti disciplinari previsti dalla tabella delle attività formative indispensabili della classe (attività di base e caratterizzanti) devono essere attivati in base a quanto previsto dalla normativa vigente.

4. Il numero minimo di crediti da attribuire alle attività formative affini o integrative è pari a 18 (art. 3, comma 4, del DM 16 marzo 2007 e art. 3, comma 5, del DM 1648 del 2023). Per tali attività possono essere utilizzati settori scientifico-disciplinari non previsti nelle classi per le attività di base e/o caratterizzanti. L'utilizzo come affini o integrativi di settori già previsti nella classe per le attività di base e/o caratterizzanti deve essere adeguatamente motivato.
5. Il numero minimo di crediti da attribuire alle attività a scelta dello studente è pari a 12 (art. 3, comma 4, del DM 16 marzo 2007 e art. 3, comma 5, del DM 1648 del 2023). Agli studenti deve essere garantita la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo, purché coerenti con il progetto formativo, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti nelle discipline caratterizzanti e di base.
6. Le modalità e il peso in crediti della prova finale sono definiti coerentemente con gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi del percorso formativo. Alla prova finale dei Corsi di laurea va riconosciuto il ruolo di importante occasione formativa individuale a completamento del percorso. Il numero di crediti da attribuire a tale prova deve essere commisurato al tempo necessario per la sua preparazione.
7. Nell'ambito dell'offerta didattica dell'Ateneo possono essere attivate attività formative trasversali su temi di interesse generale. Tali attività per il loro carattere multidisciplinare possono essere inserite nei piani di studio dei Corsi di laurea.
8. Le modalità di erogazione di ciascuna attività formativa sono definite dal regolamento didattico del Corso di studio, coerentemente con la modalità di svolgimento definita per il Corso di studio nel suo complesso.

Articolo 14

Quadro delle attività formative dei Corsi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico

1. I percorsi formativi di ciascun Corso di laurea magistrale sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi definiti nel relativo ordinamento didattico e comprendono:
 - a) per i Corsi a ciclo unico, attività formative negli ambiti disciplinari di base previsti per la classe di appartenenza;
 - b) attività formative negli ambiti disciplinari caratterizzanti la classe;
 - c) attività formative affini o integrativi rispetto a quelli caratterizzanti, e a quelli di base e caratterizzanti per i Corsi a ciclo unico, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
 - d) attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il suo progetto formativo;
 - e) attività relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio, che devono necessariamente prevedere la predisposizione e presentazione di una tesi elaborata in modo originale sotto la guida di un relatore;
 - f) per i Corsi a ciclo unico, attività relative alla conoscenza di almeno una lingua dell'Unione europea diversa dall'italiano;
 - g) attività formative non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare

- accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento come disciplinati dalla normativa vigente;
- h) eventuali attività formative relative a *stage* e tirocini formativi presso imprese, pubbliche amministrazioni, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, studi professionali e ordini o collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni;
 - i) attività riconducibili al cosiddetto Tirocinio pratico-valutativo (TPV) per alcuni Corsi di studio specificamente individuati dalla normativa nazionale.
2. Gli ordinamenti didattici dei Corsi di laurea magistrale devono assicurare agli studenti una solida preparazione nelle discipline caratterizzanti, e in quelle di base e caratterizzanti per i Corsi a ciclo unico, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti, anche evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli.
 3. Per ogni Corso di laurea gli ambiti disciplinari previsti dalla tabella delle attività formative indispensabili della classe (attività di base e caratterizzanti) devono essere attivati in base a quanto previsto dalla normativa vigente.
 4. Per quanto riguarda le attività formative affini o integrative, il numero minimo di crediti attribuibili è pari a 12 (art. 3, comma 4, del DM 16 marzo 2007). Per tali attività possono essere utilizzati settori scientifico-disciplinari non previsti nelle classi per le attività caratterizzanti, e per le attività di base e/o caratterizzanti nel caso di classi riferite a Corsi a ciclo unico. L'utilizzo come affini o integrativi di settori già previsti nella classe per le attività di base e/o caratterizzanti deve essere adeguatamente motivato.
 5. Per quanto concerne le attività a libera scelta (comma 1, lettera d), il numero minimo di crediti attribuibili è pari a 8 (art. 3, comma 4, del DM 16 marzo 2007). Agli studenti deve essere garantita la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo, purché coerenti con il progetto formativo, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline caratterizzanti e di base (nei Corsi a ciclo unico).
 6. La prova finale della laurea magistrale e magistrale a ciclo unico consiste in una tesi di laurea elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore. Il numero di crediti da attribuire a tale prova deve essere commisurato al tempo necessario per la sua preparazione.
 7. Nell'ambito dell'offerta didattica dell'Ateneo possono essere attivate attività formative trasversali su temi di interesse generale. Tali attività per il loro carattere multidisciplinare possono essere inserite nei piani di studio dei Corsi di laurea magistrale.
 8. Le modalità di erogazione di ciascuna attività formativa sono definite dal regolamento didattico del Corso di studio, coerentemente con la modalità di svolgimento definita per il Corso di studio nel suo complesso.

Articolo 15

Regolamenti didattici dei Corsi di studio

1. In base al comma 1 dell'art. 12 del D.M. 270/04, il regolamento didattico di un Corso di studio specifica gli aspetti organizzativi del Corso di studio in conformità con l'ordinamento didattico nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti.

2. I regolamenti di Corso di studio sono presentati, utilizzando gli appositi portali di Ateneo o ministeriali, in un formato uniforme, che prevede una descrizione chiara e trasparente delle attività del Corso di studio, degli eventuali curricula e delle regole per la definizione dei piani di studio individuali degli studenti. Il formato prevede inoltre una descrizione del Corso secondo schemi europei, al fine di favorire il rilascio del *diploma supplement*.

3. I regolamenti di Corso di studio sono approvati in fase di prima attivazione dal Senato accademico previo parere del Consiglio di Amministrazione. Le successive modifiche possono essere proposte:

- dal Consiglio di Dipartimento di riferimento, su indicazione dei relativi Consigli di Corso di studio, previo parere del Consiglio della Scuola, degli altri Consigli di Dipartimento interessati in caso di Corsi interdipartimentali, e della commissione paritetica;
- dal Consiglio della Scuola, su indicazione dei relativi Consigli di Corso di studio, se delegata dal Consiglio di Dipartimento di riferimento e dagli altri Consigli di Dipartimento interessati in caso di Corsi interdipartimentali, previo parere della Commissione paritetica.

Le modifiche vengono approvate:

- a) dal Senato accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione, se relative al numero dei curricula, ai requisiti di ammissione, alle propedeuticità, alla modalità di determinazione del voto finale;
- b) dai consigli di Dipartimento di riferimento (e dai Consigli dei Dipartimenti interessati per i Corsi interdipartimentali), o dal Consiglio della Scuola, se appositamente delegata, in tutti gli altri casi. Contestualmente, il Consiglio di Dipartimento o il Consiglio della Scuola, se appositamente delegata, previo parere della commissione paritetica, verifica la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati (DM 270/04, articolo 12, comma 3).

Tutte le modifiche di regolamento sono inserite negli appositi portali di Ateneo e ministeriali per la verifica di conformità alle norme legislative, ai regolamenti nazionali e al presente regolamento. I regolamenti e le loro successive modifiche sono emanati con decreto del Rettore.

4. abrogato

5. Il regolamento didattico del Corso di studio determina:

- a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione della lingua di erogazione, dell'ambito, dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché l'elenco delle altre attività formative;
- b) abrogato
- c) gli obiettivi formativi specifici, i crediti, la frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale, le eventuali propedeuticità e la modalità di verifica di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
- d) i requisiti per l'ammissione al Corso di studio fra cui:
 - per i Corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, le conoscenze richieste per l'accesso, le relative modalità di verifica e gli specifici obblighi formativi aggiuntivi nel caso in cui la verifica non dia esito positivo, nonché l'indicazione delle eventuali attività propedeutiche e di recupero;
 - per i Corsi di laurea magistrale non a ciclo unico, i requisiti curriculari e la personale preparazione richiesti, assieme alle modalità di verifica del loro possesso;

- e) i curricula offerti agli studenti, le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali e la distribuzione delle attività formative sugli anni di corso;
- f) la tipologia delle attività didattiche, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
- g) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza;
- h) le modalità di determinazione del voto di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione.

6. Per i Corsi di laurea non possono essere previsti in totale più di 20 esami o valutazioni finali di profitto. Per le lauree magistrali, il limite è 12 esami, per le lauree magistrali a ciclo unico con durata di 5 e 6 anni è rispettivamente di 30 e 36 esami. Non si considerano nel computo del numero di esami o valutazioni finali le attività relative alla prova finale, alla conoscenza delle lingue straniere, alle abilità informatiche e telematiche, a stages e tirocini e alle altre conoscenze utili per il mondo del lavoro (artt. 13 e 14, comma 1, lettere e-i), mentre le attività a scelta dello studente vengono fatte valere per un esame.

6.bis. È possibile conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale approvato dal Consiglio di Corso di studio comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del Corso di studio dell'anno accademico di immatricolazione (ai sensi dell'art. 11, comma 4.bis, del DM 270/2004: piani di studio individuali).

7. Al fine di limitare l'eccessiva parcellizzazione delle attività didattiche ogni attività formativa non può prevedere più di due moduli. Gli obiettivi formativi dei moduli devono essere coerenti con gli obiettivi formativi del corso di insegnamento. Ogni modulo deve corrispondere ad almeno 6 crediti. Possono essere previste deroghe ai predetti limiti, cioè un numero di moduli superiore a due e/o un numero di crediti per modulo inferiore a 6, nei seguenti casi:

- a) Corsi di studio afferenti a classi di laurea individuate in proposito dalle normative ministeriali vigenti;
- b) Corsi di studio afferenti a classi di laurea in cui i valori minimi degli ambiti individuati nelle tabelle delle attività formative indispensabili per la classe siano inferiori a 6 crediti l'assegnazione di un numero superiore di crediti negli ordinamenti didattici sia in contrasto con gli obiettivi specifici del corso;
- c) Corsi di studio che prevedono il rilascio del doppio titolo o del titolo congiunto con Atenei stranieri.

Per quanto riguarda gli insegnamenti e le altre attività formative affini e integrative, è possibile prevedere un numero di crediti inferiore a 6, previa delibera motivata delle strutture didattiche competenti.

Per le attività formative diverse da quelle di base, caratterizzanti e affini e integrative, non è previsto un numero minimo di crediti.

8. Relativamente alle attività formative a scelta libera, lo studente può scegliere una qualsiasi attività formativa fra quelle attivate nell'Ateneo, purché coerenti con il progetto formativo. La coerenza delle attività scelte dallo studente con il progetto formativo deve essere approvata dal Consiglio di Corso di studio, anche tenendo conto degli specifici interessi culturali e di sviluppo di carriera dello studente. Il Consiglio di Corso di studio valuterà anche le possibili sovrapposizioni di contenuti con le altre attività contemplate dal progetto formativo dello studente. È possibile anche indicare nel regolamento didattico del Corso di studio una rosa di attività consigliate per le quali la coerenza con il progetto formativo è automaticamente verificata. La presenza di una eventuale rosa di attività consigliate non può comunque escludere la valutazione di ulteriori attività in base alle condizioni previste dal presente comma. Può

essere consentita l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base e caratterizzanti, purché non vi sia sovrapposizione di contenuti con le altre attività. L'inserimento nella scelta libera di attività appartenenti a Corsi di studio a numero programmato deve essere autorizzato anche dal Consiglio del Corso di studio a cui appartiene l'attività stessa. Possono infine essere incluse fra le attività a scelta libera anche altre attività di livello universitario esterne all'Ateneo, previa autorizzazione e successiva convalida del Consiglio di Corso di studio. È consentita l'acquisizione di crediti formativi presso altri atenei italiani sulla base di convenzioni stipulate tra le istituzioni interessate, ai sensi della normativa vigente (ai sensi dell'art. 5, comma 5.bis, del DM 270/2004: mobilità nazionale). La convalida di tali crediti ai fini del conseguimento del titolo di studi è subordinata alla valutazione del Consiglio di Corso di studio.

9. abrogato

10. I Corsi di studio assicurano la periodica revisione dei regolamenti didattici dei Corsi di studio, in particolare per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati ad ogni insegnamento o ad altra attività formativa (DM 270, articolo 12, comma 4), anche tenendo presente quanto previsto dall'art. 19 del presente Regolamento.

Articolo 16

Crediti formativi universitari

1. Al credito formativo universitario (CFU), corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente; un diverso numero di ore, in aumento o in diminuzione, entro il limite del 20 per cento, è possibile qualora consentito da decreti ministeriali.

2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata convenzionalmente in 60 crediti.

3. Il regolamento didattico di ciascun Corso di studio determina le frazioni dell'impegno orario complessivo riservate rispettivamente alle singole tipologie di attività didattica e allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale. La frazione riservata a queste ultime, comunque, non deve essere inferiore al 50 per cento, tranne nel caso in cui siano previste attività didattiche a elevato contenuto sperimentale o pratico.

4. abrogato

5. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.

6. I regolamenti didattici dei Corsi di studio possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti al fine di valutare la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi.

Articolo 17

Riconoscimento dei crediti, abbreviazione di carriera, riconoscimento dei titoli accademici conseguiti all'estero

1. I consigli di Corso di studio deliberano sul riconoscimento dei crediti nei casi di doppia iscrizione, di trasferimento da altro Ateneo, di passaggio da altro Corso di studio o di svolgimento di attività formative in altro Ateneo italiano o straniero, anche attraverso l'adozione di un piano di studi individuale. Deve essere assicurato il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già

maturati dallo studente, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del Corso di studio di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.

2. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra Corsi di studio appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50 per cento di quelli già maturati.

3. I consigli di Corso di studio deliberano altresì sul riconoscimento della carriera percorsa da studenti che abbiano già conseguito un titolo di studio presso l'Ateneo o in altra università italiana e che chiedano, contestualmente all'iscrizione, l'abbreviazione degli studi. Questa può essere concessa previa valutazione e convalida dei crediti formativi considerati riconoscibili in relazione al Corso di studio prescelto. I crediti eventualmente conseguiti non riconosciuti ai fini del conseguimento del titolo di studi rimangono comunque registrati nella carriera dell'interessato.

4. I titoli accademici conseguiti presso università straniere possono essere riconosciuti ai fini della prosecuzione degli studi ai sensi della legge 21 luglio 2002, n. 148.

5. Il numero dei crediti riconoscibili per conoscenze, competenze ed esperienze professionali acquisite in ambiente anche lavorativo, non può superare complessivamente il limite massimo stabilito dalla normativa vigente. In detti riconoscimenti sono inclusi quelli derivanti dal possesso di un titolo di master universitario.

6. Coloro i quali abbiano ottenuto presso università o istituti superiori esteri un titolo accademico di primo o secondo livello possono richiederne all'Università di Pisa il riconoscimento totale o parziale. Su istanza dell'interessato, completa della documentazione prevista, il Consiglio di Corso di studio competente può dichiarare il titolo accademico estero equipollente ad un titolo rilasciato dall'Università di Pisa, ovvero deliberare il riconoscimento parziale dei crediti conseguiti nell'università estera, ammettendo l'interessato all'iscrizione al Corso di studi richiesto. Il riconoscimento totale del titolo, e quindi l'equipollenza, è disposta dal Rettore con apposito decreto.

Articolo 18

Requisiti di ammissione ai Corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico, attività formative propedeutiche e integrative

1. Per essere ammessi ad un Corso di laurea o a un corso di laurea magistrale a ciclo unico, occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

2. Per l'iscrizione a un Corso di laurea o a un Corso di laurea magistrale a ciclo unico, è altresì richiesto il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. Gli ordinamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e i regolamenti didattici ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche come successivamente indicato. Se la verifica non è positiva, devono essere indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi (OFA) da soddisfare nel primo anno di corso. Lo studente in attesa di superamento degli OFA deve avere la possibilità di svolgere le attività e gli esami previsti per il primo anno di corso (salvo quegli specifici esami per cui gli OFA costituiscano propedeuticità), ma non quelli degli anni successivi. Tali obblighi formativi

aggiuntivi sono assegnati anche a studenti dei Corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore a una prefissata votazione minima.

3. Allo scopo di favorire l'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi le strutture didattiche possono prevedere l'istituzione di attività formative integrative. Le attività formative propedeutiche ed integrative possono essere svolte anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria o con altri enti pubblici o privati, sulla base di apposite convenzioni approvate dal Senato accademico.

4. Per essere ammessi ad un Corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea, del diploma universitario di durata triennale o titolo equipollente, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

5. Nel caso di Corsi di laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai Corsi universitari, l'ordinamento didattico e il regolamento del Corso di studio, definiscono specifici criteri di accesso che prevedono, comunque:

- a) il possesso di requisiti curriculari;
- b) la verifica dell'adeguatezza della personale preparazione dello studente.

6. La verifica dei requisiti curriculari ha lo scopo di accertare la competenza minima indispensabile per l'ammissione al corso di laurea magistrale. I requisiti curriculari sono espressi in termini di numero minimo di crediti in settori specifici, crediti che devono essere stati acquisiti durante percorsi formativi all'interno di Corsi di laurea o laurea magistrale. Possono anche essere indicate classi di laurea che soddisfano automaticamente i requisiti, o una combinazione di classi di laurea i crediti in settori specifici. Nel caso di mancanza dei requisiti curriculari, il Corso di laurea magistrale può indicare, all'interno dell'offerta didattica dell'Università di Pisa, attività formative utilizzabili per la loro acquisizione ai fini dell'ammissione al corso di studio tramite l'iscrizione a Corsi di transizione. Il conseguimento dei relativi crediti è preliminare all'ammissione al Corso di laurea magistrale. Le attività formative utilizzate ai fini del soddisfacimento dei requisiti curriculari non possono essere oggetto di riconoscimento nella carriera della laurea magistrale.

7. La verifica dell'adeguatezza della preparazione personale dello studente ha lo scopo di accertare la conoscenza specifica del singolo studente e il suo livello di preparazione. L'adeguatezza della preparazione iniziale viene valutata dai consigli di Corso di studio mediante un esame del percorso formativo dello studente ed eventualmente una verifica in presenza, che può consistere in un colloquio individuale e/o in un esame su argomenti specifici. La verifica dell'adeguatezza della preparazione personale dello studente può concludersi con l'ammissione, la non ammissione oppure l'ammissione condizionata a un particolare percorso da seguire nel Corso di laurea magistrale. La non ammissione deve essere adeguatamente motivata. I regolamenti dei Corsi di studio possono prevedere che la verifica dell'adeguata preparazione personale sia condotta sulla sola base dell'esame del percorso formativo, secondo uno o più d'uno dei seguenti criteri:

- 1. il contenuto degli esami sostenuti nelle carriere universitarie precedenti;
- 2. la votazione riportata nei singoli esami;
- 3. il voto di laurea;
- 4. altri titoli (master, specializzazione etc.).

8. Nella valutazione dei requisiti curriculari di accesso alle lauree magistrali e nella valutazione della preparazione personale dello studente, i regolamenti dei Corsi di studio non possono prevedere norme che favoriscano i laureati dell'Università di Pisa rispetto ai laureati di altri atenei.

Capo IV
Programmazione, coordinamento e valutazione dell'attività didattica

Articolo 19
Programmazione e coordinamento della didattica

1. Le attività formative di un Corso di studio (programmazione didattica) sono programmate dal Consiglio di Dipartimento di riferimento del Corso o dal Consiglio della Scuola, se appositamente delegata entro la data stabilita annualmente dall'Ateneo. Per la sua delibera, il Consiglio di Dipartimento o di Scuola tiene conto delle indicazioni e delle proposte del Consiglio di Corso di studio e dei pareri dei Consigli di Dipartimento interessati per Corsi interdipartimentali e, nel caso di delibera del Dipartimento, del Consiglio della Scuola. L'approvazione della programmazione didattica è subordinata all'acquisizione del parere della Commissione paritetica del Dipartimento o di Scuola. Tale programmazione stabilisce in particolare gli insegnamenti da attivare e le modalità delle relative coperture, provvedendo, secondo criteri di funzionalità, competenza ed equilibrata suddivisione dei carichi, nel rispetto delle norme di legge, statutarie, regolamentari e delle linee guida approvate dal Senato accademico sull'argomento, all'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ai ricercatori, tenendo anche conto delle attività integrative, di orientamento e di tutorato. Il Senato accademico sovrintende alla programmazione didattica annuale dei Corsi di studio, al fine di garantire la sostenibilità degli stessi e di assicurare l'ottimizzazione dell'impegno didattico dei docenti, con particolare riferimento ai Corsi di studio che richiedono l'impiego di docenti non afferenti al Dipartimento a cui afferisce il Corso. La programmazione didattica di un Corso di studio è inserita negli appositi portali di Ateneo dal Dipartimento di riferimento e deve contenere i seguenti punti:

- a) l'elenco delle attività formative attivate, con l'indicazione di quelle da affidare con il conferimento di incarichi a titolo gratuito o oneroso di cui all'art. 23 della legge 240/2010;
 - b) l'allocazione delle attività formative nei semestri;
 - c) la designazione del docente ufficiale di ciascun insegnamento o modulo e, nel caso di insegnamenti suddivisi in moduli, del responsabile dell'insegnamento;
 - d) l'indicazione degli insegnamenti condivisi e mutuati;
 - e) l'indicazione dei ricercatori che svolgono attività integrative nell'ambito degli insegnamenti e del personale che svolge attività di supporto alla didattica;
 - f) la composizione delle commissioni di esame di ciascun Corso;
 - g) il programma e le modalità di svolgimento dell'esame di profitto di ciascun insegnamento attivato. Il programma deve essere coerente coi crediti e con gli obiettivi formativi ad esso attribuiti nel regolamento didattico del Corso. Deve essere inoltre adeguatamente differenziato dai programmi degli altri insegnamenti del Corso di studio. Il programma è proposto dal docente titolare dell'insegnamento; nel caso di insegnamenti suddivisi in moduli è predisposto in modo coordinato dai docenti del Corso.
2. L'attribuzione di incarichi di insegnamento a docenti non in servizio presso l'Ateneo o a collaborazioni esterne, da attuarsi con le procedure previste dalla normativa in vigore, deve essere limitato ai casi in cui essa risulti necessaria ai fini del raggiungimento degli obiettivi formativi del Corso.

3. Gli insegnamenti si svolgono di norma entro un singolo semestre. L'insegnamento può essere articolato su due semestri (corso annuale), in base alle esigenze formative e alle sue caratteristiche specifiche.

4. Gli insegnamenti dei Corsi di studio possono essere partizionati, cioè divisi e ripetuti in classi omogenee, a esempio definite in base alle iniziali del cognome, al fine di migliorare la qualità della didattica o quando la numerosità degli studenti supera la numerosità massima della classe cui i Corsi appartengono, così come definita dalla normativa ministeriale. I docenti responsabili dei partizionamenti di uno stesso insegnamento sono tenuti a concordare e coordinare i rispettivi programmi d'insegnamento e le modalità di svolgimento dell'esame di profitto.

5. È possibile per ragioni di efficienza e razionalizzazione mettere a comune un insegnamento fra due o più Corsi di studio (condivisione). La condivisione avviene fra insegnamenti che hanno gli stessi obiettivi formativi, lo stesso programma didattico, la stessa denominazione e lo stesso numero di crediti.

6. Qualora in un dato anno accademico non sia possibile attivare un insegnamento previsto nel regolamento di un Corso di studio, è possibile mutuarlo da un altro insegnamento o modulo, avente contenuti analoghi e di norma un uguale peso in crediti. L'insegnamento che non è stato possibile attivare in altro modo è detto "mutuante"; l'insegnamento che è oggetto di mutuaione è detto "mutuato". Il ricorso alla mutuaione deve rivestire carattere di eccezionalità. Di norma la mutuaione non è consentita se:

- a) l'insegnamento mutuante afferisce alle attività formative di base o caratterizzanti;
- b) gli insegnamenti appartengono a lauree di diverso livello;
- c) gli insegnamenti appartengono a diversi curricula del medesimo Corso di studio.

Eventuali deroghe a queste tre limitazioni devono essere adeguatamente motivate dal Consiglio di Corso di studio in base al progetto formativo del Corso di studio stesso e riportate nella delibera del Consiglio di Dipartimento, o della Scuola se delegata, relativa alla programmazione didattica. Le motivazioni sono valutate dalla Commissione didattica di Ateneo, che trasmette il suo parere al Senato accademico.

In ogni caso l'insegnamento mutuante non può prevedere un numero di crediti maggiore dell'insegnamento mutuato.

7. Deve esserci una corrispondenza biunivoca fra un codice di esame e un programma di insegnamento, anche se l'insegnamento è condiviso fra più Corsi di laurea. Di norma all'interno dello stesso Corso di studio non deve esserci sovrapposizione, nemmeno parziale, di contenuti fra insegnamenti diversi (cioè con codice diverso). I casi di sovrapposizione di contenuti devono essere adeguatamente motivati dal Consiglio di corso di studio.

8. Le condivisioni e le mutazioni sono deliberate dai Consigli di Dipartimento interessati o dal Consiglio della Scuola, se delegata, contestualmente e con le stesse modalità dell'approvazione della programmazione didattica di cui al comma 1.

9. I documenti relativi alla programmazione didattica sono diffusi a cura dell'Università prima dell'inizio delle iscrizioni all'anno accademico di riferimento.

Articolo 20

Calendari, durata e validità delle attività didattiche

1. In base all'ordinamento universitario nazionale e allo statuto di Ateneo, l'anno accademico ha ufficialmente inizio il 1° novembre. Ai soli fini didattici l'anno accademico inizia alle date fissate dai Consigli di Dipartimento o dai Consigli delle Scuole. Dal punto di vista delle attività didattiche l'anno accademico è suddiviso convenzionalmente in due semestri, il cui inizio coincide con quello delle lezioni. Il Senato accademico determina, entro il 31 marzo di ogni anno, i periodi dell'anno accademico successivo durante i quali l'attività didattica dell'intero Ateneo è sospesa.
2. Entro il 15 maggio di ogni anno, ciascun Dipartimento o Scuola, sentiti i Corsi di studio, e nel rispetto delle delibere del Senato accademico in materia, determina il proprio calendario didattico per l'anno accademico successivo e ne dà tempestiva pubblicazione. Il calendario didattico specifica i periodi riservati alle attività didattiche in aula o laboratorio, i periodi riservati agli esami di profitto e i periodi riservati agli esami per il conseguimento del titolo di studio tenendo conto di quanto indicato negli artt. 23 *quater* e 25. L'inizio delle lezioni non può in nessun caso essere fissato in data anteriore al 15 settembre o posteriore al 15 ottobre per il primo semestre; in data anteriore al 15 febbraio o posteriore al 15 marzo per il secondo semestre. I periodi destinati alle attività didattiche in aula o laboratorio e i periodi destinati agli esami di profitto di cui all'art. 23 *quater* non potranno prevedere sovrapposizioni temporali, fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 5 dell'art. 23 *quater*. Contestualmente alla definizione del calendario didattico viene determinato il numero complessivo degli appelli di esame ordinari e straordinari per ciascun Corso di insegnamento.
3. Ogni Corso di studio, nell'ambito del coordinamento esercitato dal Consiglio di Dipartimento oppure della Scuola e nel rispetto del calendario didattico, determina gli orari delle attività didattiche e le date degli esami di profitto dei singoli insegnamenti. In accordo con i singoli docenti determina altresì il quadro degli orari di ricevimento degli studenti per attività tutoriali.
4. Il periodo di svolgimento delle lezioni relative ad ogni Corso di studio non può essere inferiore ad undici settimane effettive per ciascun semestre. Il Consiglio di Dipartimento o la Scuola, se delegata, possono prevedere un numero di settimane inferiore a undici settimane per particolari esigenze didattiche debitamente motivate, anche per specifici Corsi di studio.

Articolo 21

Orari e agenda delle attività didattiche

1. Le attività didattiche dei Corsi di laurea e laurea magistrale sono organizzate in modo da non iniziare prima delle ore 8:30 e da terminare entro le ore 19:30, assicurando un'interruzione per il pranzo non inferiore ai 45 minuti e tenendo conto della necessità di agevolare il lavoro degli studenti anche con riferimento alle esigenze degli studenti pendolari.
2. Ogni docente è tenuto a compilare il registro delle lezioni, predisposto a tale scopo sulla sua pagina personale nel sito di Ateneo, indicando il giorno, e l'ora in cui ha svolto le sue lezioni o esercitazioni e una sommaria indicazione degli argomenti trattati. Il registro delle lezioni è unico per ciascun modulo didattico ed è accessibile al responsabile didattico del modulo e ai co-docenti, così come indicati annualmente nella programmazione didattica dei Corsi di studio. La compilazione del registro deve essere completata entro il 28 febbraio di ogni anno per insegnamenti o moduli che si svolgono interamente nel I semestre ed entro il 31 luglio di ogni anno per insegnamenti o moduli annuali o che si svolgono interamente nel II semestre.

Articolo 22

Valutazione delle attività didattiche

1. I Consigli di Corso di studio monitorano l'andamento delle attività didattiche, i risultati conseguiti e le funzionalità dei servizi didattici disponibili, predisponendo annualmente una relazione di analisi e commento sulla base degli indicatori idonei, secondo le normative vigenti anche in materia di accreditamento dei Corsi di studio.

La relazione è resa disponibile a tutti gli organi competenti (Consiglio di Dipartimento, Presidio della qualità e Nucleo di valutazione).

2. La Commissione paritetica di Dipartimento o di Scuola, inoltre predispone e sottopone all'approvazione del Consiglio di Dipartimento o di Scuola, entro i termini di legge, una relazione annuale complessiva sulla didattica. Tale relazione è trasmessa al Presidio della qualità, al Nucleo di valutazione, al Senato accademico e al Consiglio Studentesco.

3. Il Senato accademico, per l'intero Ateneo, i Dipartimenti o le Scuole e i singoli Corsi di studio rilevano regolarmente, mediante questionari, i dati concernenti la valutazione degli studenti sull'attività didattica. I risultati di tale rilevamento sono utilizzati nelle relazioni di cui ai precedenti commi e sono pubblicati sul sito web dell'Ateneo insieme alle relazioni suddette, con modalità definite dal Senato accademico e in accordo con le direttive ministeriali.

Capo V

Verifiche di profitto e prova finale per il conseguimento del titolo

Articolo 23

Modalità generali delle verifiche di profitto

1. I regolamenti dei singoli Corsi di studio disciplinano le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti iscritti ai Corsi di studio ai fini della prosecuzione della loro carriera universitaria con l'acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite. Tali accertamenti, sempre individuali, devono avere luogo in condizioni che garantiscano l'approfondimento, l'obiettività e l'equità della valutazione in rapporto con l'insegnamento o l'attività seguita e con quanto esplicitamente richiesto ai fini della prova.

2. L'esame relativo a un insegnamento deve essere organizzato in modo da accertare la preparazione del candidato sui contenuti dell'insegnamento come precisati nel programma del Corso stesso.

3. L'esame consiste di una o più prove, scritte, orali, pratiche. Le specifiche modalità di svolgimento di ciascun esame sono contenute nel regolamento didattico del Corso di studio.

4. Nel caso di prove scritte, la commissione d'esame rende pubblico e consultabile, dopo la prova, il testo della prova proposta nell'appello e, ove applicabile, una sua possibile soluzione.

5. La conduzione dell'esame da parte della commissione deve essere in ogni caso rispettosa del candidato. Allo stesso modo gli studenti sono tenuti ad attenersi a un comportamento leale e corretto nei confronti della commissione d'esame. Le violazioni rispetto a quanto stabilito nel presente comma sono oggetto di sanzione etica e disciplinare, sulla base delle disposizioni contenute nella normativa interna di riferimento.

6. Gli esami sono pubblici e devono sempre tenersi in locali universitari accessibili al pubblico. Deve essere pubblica anche la comunicazione dell'esito dell'esame e della votazione, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

Art. 23-bis Commissioni d'esame

1. Possono far parte delle commissioni d'esame i professori e ricercatori del settore scientifico-disciplinare dell'insegnamento, o di settori scientifico-disciplinari attinenti al contenuto dell'insegnamento, ed eventualmente i titolari di incarico di insegnamento; ne possono fare parte anche cultori della materia.
2. La commissione d'esame di ciascun insegnamento deve comprendere il titolare dell'insegnamento e gli eventuali professori e ricercatori co-docenti o responsabili didattici dei singoli moduli. Ciascuna commissione deve avere almeno due membri. Nel caso in cui l'insegnamento sia partizionato ai sensi dell'art. 19, commi 4 e 5, dev'essere prevista una commissione per ciascun partizionamento. Il Presidente del Corso di studio nomina per ciascuna commissione il Presidente, che coincide di norma con il titolare dell'insegnamento o del partizionamento, i membri, nonché il Presidente e i membri supplenti.
3. In caso di impedimento motivato del Presidente della commissione o e dei presidenti supplenti, il Presidente del Corso provvede alla nomina di un sostituto.
4. Le commissioni rimangono in carica, di norma, per tutti gli appelli dell'insegnamento riferibili all'anno accademico nel quale sono state nominate.

Art. 23-ter Valutazione ed esiti delle prove d'esame

1. A seconda di quanto disposto dai regolamenti dei Corsi di studio, gli accertamenti possono dare luogo a votazione, espressa in trentesimi con possibilità di lode (esami di profitto) o a un giudizio di idoneità, eventualmente accompagnato da una valutazione (sufficiente, discreto, buono, ottimo). L'esame di profitto s'intende superato con votazione maggiore o uguale a diciotto trentesimi.
2. Ai fini della valutazione, la commissione di esame non può prendere in considerazione elementi esterni alla prova valutata, ad esempio le votazioni riportate dal candidato negli altri esami. È cura della commissione d'esame assicurare l'omogeneità dei criteri di valutazione nei vari appelli dello stesso esame e l'indipendenza del giudizio sulla prova d'esame dal percorso pregresso del candidato.
3. La valutazione dell'esito dell'esame è stabilita collegialmente dai componenti della commissione.
4. La verbalizzazione dell'esame è effettuata dal Presidente della commissione che è responsabile della correttezza dei dati, entro la conclusione dell'appello. Il verbale contiene le seguenti informazioni: denominazione dell'attività formativa e relativo codice; cognome, nome e matricola del candidato; valutazione riportata; data di svolgimento della prova finale d'esame; nomi e codici personali dei membri della commissione presenti. Nel caso di attività didattiche che non prevedano valutazione da parte di commissione d'esame (es. prove linguistiche, abilità informatiche e tirocini) la verbalizzazione viene effettuata dal soggetto responsabile appositamente individuato dal Corso di studio o dall'ente erogante.

5. Se, nel corso dell'esame, un candidato si avvale di strumenti di trasmissione e/o comunicazione o di qualsiasi altro tipo non autorizzati dalla commissione e che possano alterarne il risultato, lo svolgimento della sua prova viene interrotto e l'esame si considera non concluso, in quanto non è stato tenuto un comportamento leale e corretto durante la prova.
6. L'esame finale relativo a Corsi composti da più moduli è svolto in forma unitaria. Non è possibile ripetere un esame già superato e verbalizzato.
7. Il titolare del Corso può acquisire elementi di valutazione organizzando delle prove in itinere, per le quali valgono le medesime regole di svolgimento previste in generale per l'esame di profitto.
8. Al candidato deve essere consentito di abbandonare l'esame in ogni fase del suo svolgimento. In caso di esami di profitto orali, il Presidente della Commissione informa lo studente dell'esito della prova e della sua valutazione prima della verbalizzazione del risultato; sino a tale verbalizzazione lo studente può abbandonare l'esame senza conseguenze per il suo curriculum personale valutabile al fine del conseguimento del titolo finale. In caso di esami di profitto scritti, l'esito viene reso noto allo studente, che ha la possibilità di rifiutare esplicitamente il voto; nel caso in cui tale rifiuto non venga comunicato nei tre giorni successivi alla notifica o alla pubblicazione dell'esito vige la regola del silenzio-assenso e alla scadenza del periodo l'esito dell'esame viene verbalizzato. L'abbandono della prova d'esame da parte del candidato può essere rilevato e registrato a soli fini statistici e non comporta alcuna conseguenza di carattere amministrativo. In particolare, essa non viene riportata nei certificati di carriera universitaria, se non a richiesta dello studente medesimo, compresi quelli forniti dalla segreteria alla commissione di esame di laurea.
9. Per gli studenti che hanno positivamente sostenuto le prove in itinere, l'esame di profitto può essere costituito da uno scrutinio condotto dalla commissione sulla base delle risultanze documentali di tali prove, eventualmente integrate da una prova orale da tenersi in occasione degli appelli nella prima sessione disponibile.
10. Per le valutazioni attraverso forme diverse dall'esame i regolamenti didattici dei Corsi di studio individuano le modalità di svolgimento e i soggetti responsabili.

Art. 23-quater
Appelli d'esame

1. Gli esami di profitto sono organizzati in appelli, convenzionalmente raggruppati in sessioni. Gli appelli si distinguono in ordinari e straordinari. Gli appelli ordinari si tengono nei periodi di sospensione delle attività didattiche, normalmente al termine dei periodi di svolgimento delle attività stesse (semestri). Il numero complessivo degli appelli ordinari non può essere inferiore a sei appelli all'anno per gli insegnamenti che non prevedono prove in itinere, a cinque per quelli che le prevedono. In caso di corsi semestrali, devono essere previsti almeno due appelli ordinari alla fine di ogni semestre, più uno nel periodo settembre/ottobre e comunque prima dell'inizio delle lezioni dell'anno accademico successivo, fermo restando il numero minimo complessivo. In caso di insegnamenti annuali con attività didattica continuativa, cioè senza interruzione fra primo e secondo semestre, gli appelli ordinari possono essere fissati alla fine delle attività didattiche anche a prescindere dalla scansione in semestri, purché il numero complessivo annuale di appelli sia garantito. I Dipartimenti o le Scuole, ove costituite, possono prevedere, su proposta dei Consigli dei Corsi di studio, altri appelli ordinari in periodi diversi

dell'anno, evitando sovrapposizioni temporali con periodi destinati alle attività didattiche in aula o laboratorio.

2. I Dipartimenti, o le Scuole di riferimento, se costituite, su proposta dei Consigli di Corso di studio, possono prevedere, in sede di definizione del calendario didattico, uno o più appelli straordinari. Gli appelli straordinari possono essere sovrapposti temporalmente ai periodi destinati alle attività didattiche in aula o laboratorio. Sono riservati a studenti/studentesse appartenenti alle seguenti tipologie o ad altre analoghe eventualmente identificate dal Senato accademico:

- lavoratori (cfr. art. 27);
- atleti (cfr. art. 27);
- iscritti oltre la durata normale del Corso di studio ("fuori corso");
- iscritti all'ultimo anno di corso previsto dalla durata normale del Corso di studio che hanno presentato domanda di conseguimento titolo;
- genitori con figli di età inferiore agli otto anni;
- in stato di gravidanza;
- iscritti per recuperare la mancanza di requisiti curriculari o della personale preparazione dello studente ai fini dell'ammissione a un corso di laurea magistrale (Corsi di transizione);
- detenuti;
- caregivers (come definiti dalla Legge 205/2017 art. 1 commi 254-255).

Il numero di appelli straordinari deve garantire alle categorie di studenti sopra elencate la possibilità di fruire nell'anno accademico di un numero complessivo di appelli pari ad almeno due in più rispetto al numero minimo di appelli ordinari previsti dal precedente comma 8, cioè almeno sette per insegnamenti che prevedono prove in itinere e almeno otto per insegnamenti che non prevedono prove in itinere. L'iscrizione agli appelli straordinari deve avvenire in data anteriore alle due settimane lavorative antecedenti l'inizio degli stessi.

3. Tra le date d'inizio degli appelli di uno stesso insegnamento devono trascorrere almeno venti giorni e ogni appello ordinario deve prevedere la possibilità per lo studente di sostenere tutte le prove che costituiscono l'esame. Tale intervallo può essere ridotto fino a un minimo di quattordici giorni oppure, a seguito di motivata deliberazione del Consiglio di Corso di studio. In presenza di motivate e rilevanti difficoltà logistiche nell'organizzazione di appelli straordinari per insegnamenti che prevedono prove scritte o pratiche, è data facoltà ai Dipartimenti o alle Scuole di limitare tali appelli alla sola prova orale. Tali deroghe devono essere comunicate in Commissione paritetica del Dipartimento e/o della Scuola durante la definizione del calendario didattico. Per tali appelli in deroga, le eventuali altre prove che costituiscono l'esame devono essere state superate in appelli precedenti dello stesso anno accademico. Gli appelli di insegnamenti obbligatori per lo stesso anno di corso di uno stesso curriculum di un Corso di laurea o laurea magistrale devono avere date di inizio distinte.

4. Il numero complessivo degli appelli di esame per ciascun insegnamento viene determinato contestualmente alla definizione del calendario didattico, su parere conforme della Commissione paritetica di Corso di studio, in coerenza con il regolamento didattico del Corso di studio stesso e, con le modalità delle eventuali sperimentazioni didattiche e con la delibera di Dipartimento o Scuola relativa al numero complessivo di appelli.

5. Le prove d'esame devono svolgersi esclusivamente nell'ambito dei periodi a esse destinati nel calendario didattico, salva la possibilità di prolungamenti eccezionali nel caso di numero elevato di studenti e rispettando comunque la continuità delle operazioni d'esame.

6. Le date di svolgimento degli appelli d'esame di ciascun insegnamento, di cui all'art. 20 comma 3, devono essere pubblicate con almeno sessanta giorni di anticipo rispetto all'inizio del periodo di esami. Eventuali successive modifiche del calendario non possono prevedere l'anticipazione delle prove rispetto alla data prevista, né di norma una posticipazione superiore ai sette giorni e devono comunque essere comunicate per iscritto al Presidente del Corso di studio. Posticipazioni superiori ai sette giorni devono essere autorizzate dal Presidente del Corso di studio. In assenza di rilievi, il Presidente della commissione d'esame provvede a dare adeguata pubblicità alla suddetta posticipazione.
7. In caso di mancato superamento di un esame, allo studente deve essere consentita la possibilità di sostenere l'esame nell'appello successivo.
8. Le modalità di organizzazione degli appelli d'esame per Corsi di studio dell'Università di Pisa erogati presso sedi situate all'estero sono definite, anche in deroga al presente articolo, in apposito regolamento che tenga presente l'organizzazione didattica del paese ospitante il Corso.

Articolo 24

Condizioni per l'accesso agli esami di profitto e la loro verbalizzazione

1. Gli studenti iscritti in un dato anno accademico hanno diritto a poter sostenere gli esami previsti dal regolamento del proprio Corso di studio; non possono tuttavia sostenere esami di insegnamenti che non sono mai stati attivati durante i loro anni di iscrizione all'Università, salvo esplicita approvazione da parte del Corso di studio. Inoltre, gli studenti hanno diritto a sostenere l'esame sul programma dell'anno accademico in cui hanno seguito il Corso fino alla conclusione del terzo anno accademico successivo. Quale che sia il programma, le modalità d'esame rimangono quelle dell'anno accademico in cui l'esame viene sostenuto. La richiesta di svolgere l'esame su un programma diverso da quello svolto nell'ultimo anno accademico deve essere presentata dallo studente almeno dieci giorni prima dell'appello d'esame.

Quando i regolamenti dei Corsi di studio prevedano obblighi definiti di frequenza per l'ammissione all'esame di singoli insegnamenti, il loro assolvimento viene attestato secondo le modalità previste dal regolamento del Corso di studio. In mancanza di attestazione di frequenza lo studente non viene ammesso all'esame.

2. Tutti gli esami superati dallo studente, facenti o non facenti parte del Corso di studio cui lo studente è iscritto, vengono registrati nella sua carriera universitaria. Detto principio non è applicato agli iscritti ai Corsi post-laurea. Per il conseguimento del titolo, nella carriera dello studente devono risultare superati tutti gli esami indicati in uno dei piani di studio ufficiali del Corso di studio o in un piano di studio personale proposto dallo studente e approvato dal Consiglio del Corso di studio.

3. I regolamenti dei Corsi di studio possono prevedere che l'ammissione all'esame di uno specifico insegnamento sia subordinata al superamento dell'esame di uno o più insegnamenti (propedeuticità). Le propedeuticità da rispettare sono quelle previste dal regolamento didattico di Corso di studio, e si applicano agli studenti iscritti a quel Corso di studio. Non possono essere previste propedeuticità fra insegnamenti che si svolgono nello stesso semestre del medesimo anno di corso. Il verbale di un esame eventualmente sostenuto in violazione delle regole di propedeuticità è nullo.

4. Tutti gli studenti possono frequentare anche insegnamenti di Corsi di studio diversi da quello al quale sono iscritti, a eccezione degli insegnamenti dei Corsi di studio per cui sia previsto un accesso limitato

ai sensi della Legge 2 agosto 1999, n. 264, e salvo, per questi ultimi, motivato provvedimento del Consiglio del corso di studi interessato.

5. Lo studente non in regola con le iscrizioni o con il pagamento delle tasse non è ammesso a sostenere gli esami né alla relativa verbalizzazione. In questo caso, anche a fronte dell'eventuale impropria verbalizzazione, non ha diritto alla registrazione dell'esame in carriera.

5.bis. La possibilità di sostenere l'esame è vincolata all'iscrizione sugli appositi portali. L'iscrizione deve essere consentita fino a tre giorni lavorativi antecedenti alla data dell'appello, ad eccezione degli appelli straordinari.

5.ter. I due commi precedenti non si applicano agli esami di profitto delle Scuole di specializzazione (c.d. "esami di passaggio d'anno").

6. abrogato

7. abrogato

8. abrogato

9. Non è consentita la verbalizzazione dell'esame di un'attività formativa per un numero di crediti inferiore a quelli previsti per l'attività medesima in offerta didattica. E' fatta eccezione per la registrazione di colloqui integrativi, che comunque devono corrispondere ad un numero intero di crediti, sostenuti da: a) studenti ai quali è stata riconosciuta una parte dell'attività formativa a seguito di passaggio di Corso, trasferimento da altro Ateneo, abbreviazione di Corso, riconoscimento di crediti; b) studenti Erasmus; c) studenti iscritti per recuperare la mancanza di requisiti curriculari o della personale preparazione dello studente ai fini dell'ammissione a un Corso di laurea magistrale (corsi di transizione).

Articolo 25

Esami finali di Corso di studio

1. Per conseguire la laurea o la laurea magistrale è necessario superare l'esame finale dei relativi Corsi di studio. I requisiti per l'ammissione all'esame di laurea o di laurea magistrale sono stabiliti dagli ordinamenti didattici e dai regolamenti didattici dei Corsi di studio. Le modalità di svolgimento dell'esame di laurea o di laurea magistrale sono disciplinate dai regolamenti didattici dei Corsi di studio nel rispetto del presente regolamento. Per il conseguimento della laurea la prova finale può consistere in una prova orale o scritta o pratica. Per il conseguimento della laurea magistrale è prevista la presentazione, attraverso una discussione pubblica, di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di uno o più relatori. Almeno uno dei relatori, il primo o principale relatore, se previsto dal regolamento del Corso di studio, deve essere professore o ricercatore universitario o titolare di un incarico di insegnamento nel Corso di studio, nell'ambito di qualsiasi Settore scientifico disciplinare previsto dal suo ordinamento. L'esame di laurea e di laurea magistrale è seguito da una proclamazione pubblica.

2. L'esame di laurea e di laurea magistrale è valutato da una commissione formata da almeno tre membri per i Corsi di laurea e da almeno cinque per i Corsi di laurea magistrale, e in ogni caso da non più di undici membri. Possono essere membri della commissione:

- professori o ricercatori del/dei Dipartimento/i di afferenza del Corso di studio;
- professori o ricercatori membri del Consiglio di Corso di studio, anche se non afferenti al/ai Dipartimento/i di cui al punto precedente.

Per ogni singolo candidato la commissione può essere integrata, fino ad un massimo di ulteriori due membri sempre nell'ambito del limite massimo, da altri docenti universitari od esperti italiani o stranieri di alta qualificazione scientifica o professionale, fatto salvo quanto previsto per gli esami che hanno valore di esame di stato.

La maggioranza dei membri deve essere rappresentata da professori o ricercatori dell'Università di Pisa.

3. La commissione è nominata dal Direttore di Dipartimento di riferimento, su proposta del Presidente di Corso di studio. La presidenza della commissione spetta di norma al Presidente del Consiglio di Corso di studio o al professore a ciò designato nell'atto di nomina, ovvero, se inclusi nella commissione, al Rettore o al Direttore di Dipartimento.

4. In caso di valutazione positiva della prova finale, la commissione esprime collegialmente un voto di laurea in centodecimi. Al fine di determinare la votazione finale, la commissione deve tenere conto: del giudizio sulla prova finale del Corso di studio, per il quale può acquisire il parere di professori o ricercatori del/dei Dipartimento/i di afferenza del Corso di studio esperti della materia della prova finale stessa; del curriculum di studi del candidato; della media curriculare dei voti riportati nei singoli esami, ponderata rispetto al peso in crediti degli stessi. Il regolamento didattico del Corso di studio può prevedere ulteriori criteri di valutazione, a condizione che la loro applicazione non porti a un punteggio inferiore alla media dei voti degli esami riportata in centodecimi. Se viene raggiunta la votazione massima di centodieci, la commissione, all'unanimità, può attribuire la lode.

4.bis. A seguito della valutazione della prova finale e del percorso formativo, la commissione determina la votazione finale e redige apposito verbale. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario della commissione e trasmesso agli uffici competenti per la registrazione. Il titolo si intende conseguito/conferito al momento della registrazione del verbale. È fatto salvo quanto previsto per le prove finali che hanno valore di esame di stato.

5. Il numero e il calendario degli appelli di laurea e delle prove pratiche valutative delle lauree magistrali abilitanti ove previste, nonché le eventuali modifiche, sono deliberati dal Consiglio di Dipartimento o della Scuola su proposta dei Consigli dei Corsi di studio. In un anno solare devono essere previsti non meno di sei e non più di dieci appelli di laurea per Corso di studio.

6. Fermi restando i limiti previsti dalla normativa vigente, il calendario può prevedere lo svolgimento di un numero di prove pratiche valutative inferiore al numero di appelli di laurea di cui al comma precedente.

Capo VI Studenti

Articolo 26 Orientamento e tutorato

1. Al fine di rendere più motivata e consapevole la scelta degli studi universitari da parte degli studenti delle scuole secondarie, l'Università promuove attività di orientamento in ingresso e di informazione della propria offerta formativa, anche mediante attività svolte in collaborazione con gli istituti di scuola secondaria superiore.

2. L'Università attua inoltre specifici progetti volti a facilitare l'inserimento professionale dei propri laureati. In particolare, sono offerti agli studenti corsi anche laboratoriali per rafforzare le competenze trasversali. Inoltre, tramite la raccolta via web dei dati relativi alle competenze acquisite e alle aspettative professionali, l'Università intende essere un punto di incontro tra laureati e mondo del lavoro.
3. Presso ogni Corso di studio è attivato un servizio di tutorato. Sono finalità del tutorato, ai sensi della normativa in vigore, orientare e assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi, rendendoli attivamente partecipi del processo formativo e rimuovendo gli ostacoli ad una proficua frequenza ai corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli.
4. Gli obiettivi di cui sopra sono perseguiti nelle forme e secondo le modalità generali definite da un apposito Regolamento d'Ateneo per il tutorato deliberato dal Senato accademico, e secondo norme specifiche stabilite da ciascun Corso di studio.

Articolo 27

Studenti lavoratori, studenti atleti e studenti a tempo parziale

1. Al fine di migliorare l'accesso all'offerta didattica per gli studenti lavoratori iscritti ai Corsi di laurea e di laurea magistrale, è prevista la figura dello studente lavoratore.
- 1.bis. I requisiti per ottenere lo status di studente lavoratore, le modalità per fare domanda e l'iter procedurale sono definiti con apposito regolamento di Ateneo.
2. abrogato
3. abrogato
4. abrogato
5. abrogato
6. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, ed in particolare dall'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, i regolamenti dei Corsi di studio devono prevedere norme specifiche in cui vengano stabilite eventuali riduzioni dell'obbligo di frequenza e/o apposite modalità alternative per il suo soddisfacimento.
7. In applicazione dell'art. 5 comma 9 dello Statuto, per tutelare il diritto allo studio delle studentesse e degli studenti che praticano sport ad alti livelli agonistici, è prevista la figura dello studente atleta.
8. Ai sensi dell'art. 32 del presente Regolamento, il Senato accademico approva il programma formativo di "Dual career" per studenti atleti, nel rispetto della normativa vigente e dei protocolli d'intesa sottoscritti dalla rete UNISPORT Italia.
9. Al fine di favorire il percorso formativo degli studenti non impegnati a tempo pieno, di cui all'art. 11, comma 7, lettera i) del D.M. 270/04, è prevista la figura dello studente a tempo parziale.
10. Il regime di iscrizione a tempo parziale prevede un percorso formativo articolato in un numero di anni superiore a quello della durata normale del Corso di laurea o di laurea magistrale a cui lo studente è iscritto.
11. Gli studenti iscritti a tempo parziale possono sostenere ogni anno accademico un numero massimo di crediti, stabilito con apposito regolamento di Ateneo, e hanno diritto a una riduzione del contributo omnicomprendivo annuale, definita per ciascun anno accademico nel regolamento sulla contribuzione degli studenti.

12. I requisiti per ottenere lo status di studente a tempo parziale, i casi di incompatibilità e i motivi di decadenza sono definiti con apposito regolamento di Ateneo.
13. Il Senato accademico può definire diverse qualità di iscrizione dello studente e i relativi obblighi ai sensi dell'art. 34 comma 1 del presente Regolamento.

Articolo 28

Mobilità studentesca

1. L'Università promuove azioni specifiche volte a migliorare il livello di internazionalizzazione dei percorsi formativi. In particolare, l'Università partecipa a tutti i programmi di formazione promossi dall'Unione europea, a diversi programmi di formazione promossi a livello extraeuropeo, nonché ai programmi di formazione promossi dal Ministero, che prevedono la possibilità per studenti e laureati di svolgere all'estero periodi di studio e tirocini, e cura l'accoglienza degli studenti provenienti da paesi esteri, anche extra europei.
2. Inoltre, secondo quanto previsto da un apposito Regolamento di Ateneo, l'Università bandisce concorsi per l'attribuzione di contributi di mobilità a laureandi che necessitino di svolgere parte del proprio lavoro di tesi presso istituzioni, enti, imprese, o aziende straniere con sede all'estero di adeguato livello scientifico e culturale.

Articolo 29

Corsi singoli

1. Chiunque abbia compiuto il ventesimo anno di età, sia in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo, e abbia interesse ad accedere ai servizi didattici dell'Ateneo per ragioni culturali o di aggiornamento scientifico o professionale può chiedere l'iscrizione a specifiche attività formative, attivate nell'ambito di Corsi di laurea e di laurea magistrale, che consentano di acquisire al massimo 25 crediti per anno accademico. L'iscrizione ai corsi singoli e quella ai corsi post laurea sono compatibili, se non vietate dai regolamenti di questi ultimi.
2. Nel caso di Corsi di studio ad accesso limitato l'accoglimento delle domande di iscrizione è subordinato al parere vincolante dell'organo accademico competente per ciascuna attività formativa, che valuta la compatibilità con le risorse logistiche a disposizione.
3. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato accademico, in sede di determinazione annuale delle tasse universitarie, fissa l'importo della contribuzione dovuta da coloro che si iscrivono a corsi singoli.
4. L'iscritto a corsi singoli:
 - a. non gode dell'elettorato attivo e passivo nelle elezioni delle rappresentanze studentesche;
 - b. è ammesso a fruire dei servizi destinati agli studenti dell'Università di Pisa.
5. I crediti acquisiti a seguito di corsi singoli possono essere riconosciuti e, se inseriti in piano di studio, possono essere utilizzati per il conseguimento di successivi titoli di studio.
6. I crediti acquisiti sono oggetto di certificazione da parte dell'amministrazione.

Articolo 30

Decadenza, rinuncia e loro effetti

1. È applicato l'istituto della decadenza, agli studenti che, indipendentemente dall'anno di immatricolazione, si trovino in una delle seguenti situazioni:

- a) non abbiano rinnovato l'iscrizione per tre anni accademici consecutivi;
- b) non abbiano pagato tutte le rate successive alla prima nel caso di prima immatricolazione.

Della decadenza è data comunicazione all'indirizzo di posta elettronica istituzionale dello studente, nelle modalità previste dal successivo comma 6.

2. abrogato

3. È altresì applicata la decadenza agli studenti immatricolati ai Corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale che non acquisiscono almeno 18 CFU entro il secondo anno di corso.

4. Il termine per l'acquisizione dei crediti ai fini del comma 3, è il 30 settembre dell'anno accademico di riferimento, e il Corso di studio di riferimento è quello a cui lo studente risulta iscritto a tale data.

5. Ai fini del computo degli anni accademici, sono conteggiati gli anni di iscrizione relativi al corso di riferimento, escludendo eventuali anni di interruzione temporanea e ricongiunzione agli studi.

6. Gli studenti che potrebbero decadere ricevono comunicazione della loro situazione, ai fini dei commi 1 e 3, ordinariamente entro il 31 luglio dell'anno accademico di riferimento. In ogni caso, la decadenza decorre dal 1° ottobre successivo al verificarsi delle condizioni descritte dai commi 1 e 3, senza necessità di ulteriore preventiva comunicazione allo studente interessato.

7. La decadenza non è applicata per le seguenti categorie di studenti:

- che si trovino in condizioni di disabilità o con diagnosi di dislessia/DSA;
- che abbiano terminato tutti gli esami previsti dal proprio corso e che debbano sostenere solo la prova finale;
- non comunitari in possesso di permesso di soggiorno per motivi di studio, per cui si rinvia all'art. 46, comma 4, del DPR n. 394/1999;
- detenuti;
- iscritti con abbreviazione di carriera.

7.bis. Lo studente può rinunciare in ogni momento al proseguimento della carriera manifestandone la volontà con istanza di parte.

8. Uno studente decaduto o rinunciatario che intenda riprendere gli studi con una nuova immatricolazione all'Università può richiedere il riconoscimento degli esami, compresi i test di valutazione delle conoscenze iniziali, sostenuti nella precedente carriera.

9. Lo studente rinunciatario o decaduto è comunque tenuto al pagamento di tutte le rate scadute per gli anni accademici di effettiva iscrizione.

10. abrogato

Articolo 31

Studenti con bisogni educativi speciali

1. abrogato

2. Per gli studenti con disabilità, disturbi specifici dell'apprendimento, bisogni educativi speciali, l'Ateneo attiva appositi servizi specifici di orientamento, di tutorato specializzato e di supporto per

tutte le attività connesse alla didattica, inclusa la produzione di materiali di studio in formati accessibili, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

3. I docenti sono tenuti a garantire appelli aggiuntivi per studenti con bisogni educativi speciali, previa richiesta degli stessi attraverso gli specifici servizi di supporto di Ateneo.

4. Ai fini dello svolgimento delle prove di esame, i docenti sono tenuti a concordare con gli studenti che ne fanno richiesta tramite l'ufficio preposto l'applicazione di misure dispensative e/o l'utilizzo di strumenti compensativi, nonché l'eventuale concessione di tempi aggiuntivi.

Capo VII

Norme transitorie e finali

Articolo 32

Ulteriori competenze del Senato accademico in materia didattica e nelle materie amministrative correlate

1. Sono di competenza esclusiva del Senato accademico le seguenti materie:
 - a) procedure e termini delle immatricolazioni ed iscrizioni;
 - b) procedure e termini per il trasferimento da o per altra università;
 - c) procedure e termini per il passaggio da un corso di studio ad un altro dell'Università di Pisa compreso l'eventuale riconoscimento degli esami sostenuti e dei corsi frequentati nel Corso di studio di provenienza;
 - d) definizione delle diverse qualità di iscrizione dello studente e i relativi obblighi;
 - e) procedure di interruzione e ricongiunzione della carriera scolastica universitaria;
 - f) la normativa interna di Ateneo in materia di procedimento disciplinare applicabile agli studenti;
 - g) le procedure per il rilascio dei titoli accademici;
 - g1) procedure per la presentazione della domanda di conseguimento titolo;
 - h) ogni altra materia didattica non esplicitamente prevista nel presente regolamento.
2. I provvedimenti relativi alle materie sopra indicate sono emanati con decreto rettorale.

Articolo 33

Norme transitorie

1. Tutte le norme del presente regolamento relative alle lauree e alle lauree magistrali si applicano, per quanto compatibili, anche alle lauree e alle lauree specialistiche istituite secondo il D.M. 509/99.
2. L'Università assicura la conclusione dei Corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici preesistenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore del presente regolamento didattico. L'Università assicura e disciplina la possibilità per tali studenti di optare per l'iscrizione ai Corsi di studio previsti dai nuovi ordinamenti.
3. Le strutture didattiche possono riconoscere come crediti attività formative maturate in percorsi formativi di livello universitario pregressi, anche non completati.
4. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi universitari o titoli equipollenti in base ai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e vengono riconosciuti per il conseguimento della laurea.

La stessa norma si applica agli studi compiuti per conseguire i diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite presso le università, qualunque ne sia la durata.

5. abrogato

6. Nelle more dell'approvazione del Regolamento previsto al precedente Art. 27 c. 1.bis. ("studenti lavoratori") si continuano ad applicare le norme dell'Art. 27 del Regolamento Didattico di Ateneo previgente.

Articolo 34

Allegati al regolamento didattico di Ateneo

1. Sono allegati al regolamento didattico di Ateneo:

- a) gli ordinamenti didattici dei Corsi di laurea e di laurea magistrale istituiti nell'Ateneo;
- b) gli ordinamenti didattici delle Scuole di specializzazione istituite nell'Ateneo.

2. La modifica degli allegati non comporta modifica del presente Regolamento.

Articolo 35

Approvazione del Regolamento didattico di Ateneo

1. Il presente regolamento è approvato dal Senato accademico previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione ed emanato con decreto del Rettore, previa approvazione del Ministero ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990 n. 341.

2. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione nell'Albo Ufficiale Informatico di Ateneo ed è pubblicato sul sito web dell'Ateneo.

3. abrogato

4. abrogato

5. Con l'entrata in vigore del presente regolamento e, per le parti in cui è necessario delle relative disposizioni di attuazione, cessano di avere efficacia tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque in contrasto, con specifico riferimento alle disposizioni del R.D. 4 giugno 1938, n. 1269.

6. Le modifiche al presente regolamento seguono la stessa procedura prevista per la sua emanazione, fatte salve quelle previste da leggi, regolamenti e decreti ministeriali, per le quali si procede con un mero adeguamento d'ufficio.